



Atto costitutivo ETS

Associazione di Volontariato

SALVAMI per il diritto alla vita degli animali

In data 10/03/2019, presso la sede in località Santo Stefano (Villa Armonia) ubicata in Tortora (CS), alle ore 16:00, si sono riunite le seguenti persone

1 • GLISOVIC DRAGANA in KOJIC MALTECCA nata in IUGOSLAVIA il 17/05/1959 residente a ASCONA (CH) domiciliato in Tortora (CS) in località Santo Stefano (Villa Armonia) codice fiscale GLS DGN 59E57 Z118L;

2 • OLIVA ANTONIO nato a Scalea (CS) il 03/05/1950 residente a Scalea (CS) in C.so Mediterraneo 349 codice fiscale LVO NTN 50E03 I489V;

3 • ARENARE ANTONELLA nata a Praia a Mare (CS) il 28/07/1972 residente a Praia a Mare (CS) via della Grotta 66 codice fiscale RNR NNL 72L68 G975M

4 • SASSI AMBRA nata a Roma (RM) il 04/07/1977 residente a Praia a Mare (CS) via Francesco Aciri 11 codice fiscale SSS MBR 77L44 H501C;

5 • CERA LUCIA nata a Castrovillari (CS) il 04/07/1983 residente a Mormanno (CS) via J. F. Kennedy 18 codice fiscale CRE LCU 83L44 C349K

6 • BRUNO DANIELA nata a Sapri (SA) lo 08/06/1989 residente a Praia a Mare (CS) in via Verdi 38 int.4 codice fiscale BRN DNL 89H48 I422H

7 • APOLLARO LUCA nato a Mormanno il 18/09/1983 e residente a Praia a Mare (CS) in via Saracinello 62 codice fiscale PLL LCU 83P18 F735H

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Glisovic Dragana in Kojic Maltecca la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Oliva Antonio quale Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 2 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione di volontariato - avente la seguente denominazione "SALVAMI - per il diritto alla vita degli animali" (da qui Associazione "SALVAMI"). L'associazione ha sede legale nel Comune di Tortora (CS) in località Santo Stefano (Villa Armonia). Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà "SALVAMI - per il diritto alla vita degli animali - Organizzazione di Volontariato" (in forma Abbreviata ODV)

Il Comitato direttivo potrà istituire altrove, purché sul territorio della Comunità Europea e/o Confederazione

organizzativa e gestionale per la normale amministrazione non in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. L'Associazione "SALVAMI" costituita in base alle attuali norme sul Volontariato è apolitica ed apartitica. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed educative nel campo della protezione dell'ambiente e della tutela degli animali, basando il proprio impegno sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, sottoscritta nella sede dell'Unesco il 15 ottobre 1978 e della legge quadro n. 281 del 14 agosto 1981, nonché delle Norme Nazionali sulla tutela degli animali emanate il 25 luglio 2016 e successive modifiche. Tali scopi sono:

- Tutela e prevenzione dell'abbandono degli animali e del randagismo mediante una continua campagna informativa e divulgativa dell'opinione pubblica sulla tutela e sul rispetto degli animali;
- Difesa gli animali da ogni crudeltà e abuso intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenendo nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali;
- Diffusione e promozione delle leggi a tutela degli animali e dell'ambiente;

L'Associazione "Salvami" per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto e mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

- Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati con particolare attenzione per i cani e i gatti tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione previa sottoscrizione di un modulo di affidamento redatto dall'Associazione stessa e approvato dal Comitato Direttivo;
- Individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati. Le procedure di affidamento e i criteri di valutazione saranno disciplinati da apposito Regolamento interno. Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato di salute degli stessi;
- Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;

e.

- Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dall'Associazione;

le
to
si
la
di
n
ale
o
li

- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;

- Diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare direttamente interventi da sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi;

Direzione Provinciale
Welfare
Assessorato
Ambiente
e
Territorio

- Collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione di strutture Municipali;

- Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;

a

- Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;

o
e
e

- Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;

zione

- Istituire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi comprese feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi e convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle vigenti normative del settore, potrà svolgere attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale senza finalità di lucro;

Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

o

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

i,
gli
io

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e, mossi da spirito di solidarietà, ne condividano gli obiettivi, le finalità e gli ideali. Sono soci dell'associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che fanno richiesta di ammissione al Comitato Direttivo. Le domande di ammissione devono recare: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

ali

Le domande di ammissione devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto:

- A partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- A esaminare i libri sociali;
- A partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative;
- A prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- A prendere visione di tutti gli atti deliberati;
- Ad un rimborso per le spese sostenute per l'espletamento degli incarichi assegnati all'interno dell'associazione, purché le stesse siano documentate e approvate dall'Assemblea;

Tutti i Soci sono obbligati:

- Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- A versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- I soci che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati dall'Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi. Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, ed in genere in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto o denigratori nei confronti dell'Associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero a causa dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato direttivo il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (da qui comitato direttivo);
- il Collegio dei Revisori (facoltativo)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 Cts) Essa è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) e l'ordine del giorno e deve essere spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva i regolamenti interni elaborati dal comitato direttivo e le relative modifiche;
- delibera lo scioglimento;
- stabilisce l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- approva il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8 (Comitato Direttivo)

L'Organo di amministrazione da qui Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri che eleggerà nella prima riunione il Segretario, il Presidente e il Vicepresidente - tesoriere per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Tutti i membri del Comitato Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 3 giorni decorrenti dalla data della consegna. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail o pec all'indirizzo del destinatario. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza. Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere al suo interno il presidente e il vice – presidente;
- nominare il segretario al suo interno;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente più anziano di età del comitato direttivo. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (segretario)

Il segretario eletto, dal comitato direttivo nel suo seno a maggioranza di voti, coadiuva il presidente e il vicepresidente nei seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;

- redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato direttivo;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo ed è facoltativo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata sul controllo esercitato sulla gestione e sul bilancio di esercizio.

ART. 12 (gratuità e durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può

ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e direttivi.

Art 17 (Modifiche allo statuto e Scioglimento)

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo pervenire richiesta scritta al Comitato Direttivo indicandone le motivazioni. Il diritto di esaminare i libri sociali si esercita durante le convocazioni in sede ordinaria.

ART. 19 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e in quanto compatibile, dal Codice civile. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

NORMA AGGIUNTIVA:

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o comitato direttivo) sia composto da cinque componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente GLISOVIC DRAGANA in KOJIC MALTECCA

Vice – Presidente CERA LUCIA

Segretario OLIVA ANTONIO

Consigliere SASSI AMBRA

Consigliere ARENARE ANTONELLA

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017"

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Glisovic Dragana in Kojic Maltecca
(Il presidente)

Sig. Cera Lucia
(Il vicepresidente)

Sig. Oliva Antonio
(Il segretario)

Sig. Sassi Ambra
(Il consigliere)

Sig. Arenare Antonella
(Il consigliere)

Sig. [Signature]
(Socio)

Sig. [Signature]
(Socio)

LUOGO E DATA

TORTORA (CS), 10/03/2019

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di **Cesena**
Ufficio Territoriale di **Pesola**
Sportello Decentrato di **Belvedere M.mo**

Registrato il **27 MAR. 2019**
al N. **232** Serie **315578**
Esatti € _____

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

L'Addetto
Cersosimo Luigi

